

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 448

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Concessione di un credito d'imposta alle imprese di commercio alimentare al dettaglio per la sostituzione di impianti di refrigerazione a gas fluorurati con apparecchiature aventi minore impatto climatico

*Presentata il 25 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende creare uno strumento di incentivazione in ambito industriale volto a favorire il percorso del Paese verso la neutralità carbonica, in linea con l'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030 sancito nella legge europea sul clima, e con quello del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, previsto dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final).

Oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli idrofluorocarburi (HFC) nella refrigerazione, nel condizionamento (specialmente

nelle autovetture) e negli aerosol farmaceutici. Questi gas sono stati responsabili nel passato della riduzione dello strato di ozono e sono oggi corresponsabili dell'acuirsi della crisi climatica.

Alla luce di ciò, a livello internazionale si è intervenuti attraverso l'Accordo di Parigi e il successivo emendamento di Kigali (emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo stato dell'ozono), in vigore dal 2019, che richiedono di abbandonare gli HFC in favore dei refrigeranti naturali. E mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia esse aumentano esponenzialmente a causa della manutenzione dei vecchi supermercati e ipermercati che utilizzano refrigeranti altamente impattanti sul clima e che disperdono nell'ambiente il 12-15 per cento

all'anno di questi gas a causa delle perdite in esercizio.

Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentavano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di anidride carbonica equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. L'ISPRA quantifica inoltre in 6 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050.

La presente proposta di legge mira a contrastare alla fonte gli effetti climatici dei refrigeranti HFC utilizzati nella refrigerazione commerciale, diminuendone drasticamente il consumo alla fonte e favorendo l'utilizzo di sistemi alternativi, moderni e più sostenibili, che sono già ampiamente disponibili sul mercato.

Infatti, a seguito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati, che ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030, l'industria della refrigerazione commerciale ha completamente adattato le sue tecnologie e il suo portafoglio di prodotti privilegiando i refrigeranti a base naturale, anidride carbonica e propano, che sono attualmente utilizzati nel mercato nei sistemi di refrigerazione nuovi e che non provocano alcun effetto serra diretto.

I tempi appaiono quindi maturi, sia a livello politico che di mercato, per intervenire con un programma strutturale di riconversione (*retrofit*) degli impianti di refrigerazione commerciale più vecchi e altamente impattanti sul clima con impianti dotati di moderne tecnologie a refrigerante naturale e migliorata efficienza energetica, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono una *leadership* assoluta a livello mondiale.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge mira a istituire un credito d'imposta per gli interventi di sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciali altamente impattanti sull'ambiente con apparecchiature che utilizzano refrigeranti a base naturale. In dettaglio, il comma 2 individua un'aliquota di credito decrescente in relazione all'investimento, corrispondente al 40 per cento per gli investimenti fino a 300.000 euro, al 25 per cento per gli investimenti fino a 500.000 euro e al 10 per cento per gli investimenti superiori a 500.000 euro. Il comma 3 specifica che sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che utilizzino refrigeranti a base naturale, quali anidride carbonica (R744, CO<sub>2</sub>) e propano (R290). Il comma 4 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2029, tempo stimato come ragionevole considerando le caratteristiche del mercato, la predisposizione all'acquisto e il raggiungimento degli obiettivi climatici. Il comma 5 prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature, e specifica che esso non concorre alla formazione del reddito. Il comma 6 prevede che il credito d'imposta possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 7 precisa che, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Infine, l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, calcolando in 120 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla misura e individuando la copertura tramite eguale riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Credito d'imposta per la sostituzione di impianti di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)*

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del *Green Deal* europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.11), è riconosciuto un credito d'imposta relativo all'acquisto di nuovi impianti di refrigerazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per la quota di investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la sostituzione di impianti di refrigerazione esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero di impianti di refrigerazione che utilizzano i refrigeranti individuati dai codici R 404A, R 507A, R 410A, R 407C e R 407F della nomenclatura dell'*American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers* con nuovi impianti di refrigerazione che utilizzano refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica e il propano.

4. Al fine di pervenire a una completa sostituzione degli impianti di cui al comma 3, il credito d'imposta di cui al comma 1 è

riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2029.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

